

NORME DI ATTUAZIONE, DI COORDINAMENTO E TRANSITORIE DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE

TITOLO I - NORME DI ATTUAZIONE CAPO XV - DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA ESECUZIONE

Art. 200 Annotazione delle spese anticipate dall'erario. (Abrogato)

1. Al momento della iscrizione dell'ordine di pagamento nel registro delle spese di giustizia, la cancelleria o la segreteria iscrive l'importo delle spese anticipate dall'erario e recuperabili per intero a norma dell'articolo 199 nella distinta delle spese allegata al fascicolo, indicando la data e l'atto cui l'anticipazione si riferisce.
2. L'importo della somma anticipata è altresì annotato a margine dell'atto predetto.